



Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati del 30.10.2020
per la modifica dello Statuto Associativo

(seconda convocazione)

L'anno 2020, il giorno 30, del mese di ottobre, alle ore 11,00, presso la sede legale in Reggio Emilia, Via M. K. Gandhi n. 22, si e' riunita, in seconda convocazione *(essendo andata deserta la prima convocazione del 28.10.2020)*, l'Assemblea Straordinaria degli associati della Associazione "Casina dei Bimbi", per trattare e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto Associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" (Decreto Legislativo n. 117/2017), deliberare assembleari conseguenti.**

Il Presidente dell'Associazione, Claudia Nasi, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto.

Sono presenti, di persona, per delega, in modalità remota (in considerazione della attuale situazione di emergenza sanitaria), complessivamente n. 15 (quindici) associati, come risultante dal foglio presenze che viene conservato agli atti della presente assemblea. E' presente altresì il Consiglio Direttivo al completo.

Il Presidente precisa, come già evidenziato nell'avviso di convocazione che, nella specifica fattispecie di cui all'ordine del giorno sopra indicato, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", le modalità e le maggioranze previste per la deliberazione assembleare, sono quelle dell'assemblea ordinaria, di cui all'art. 11) del vigente statuto e, precisamente:

Art. 11) ...In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza della presente assemblea il Presidente Sig.ra Claudia Nasi, la quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca Fabbiani.

Il Presidente rileva pertanto che la presente assemblea è validamente costituita per deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la necessità di modificare lo Statuto vigente in base alle nuove disposizioni che riguardano le organizzazioni di volontariato in conformità al decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni denominato "Codice del Terzo Settore".

Viene conseguentemente modificata la denominazione associativa in "Casina dei Bimbi Organizzazione di Volontariato", abbreviabile, ove consentito, in "Casina dei Bimbi Odv".

Il Presidente procede quindi alla lettura del nuovo Statuto.

Durante la lettura del nuovo statuto vengono evidenziate le differenze rispetto allo statuto attualmente in vigore.

Si apre la discussione e apprezzamento viene manifestato dagli associati presenti in merito alla formulazione del nuovo Statuto adeguato alla normativa del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017).

Al termine della discussione l'Assemblea, a voti unanimi, approva l'adozione del nuovo statuto, che si allega al presente verbale.

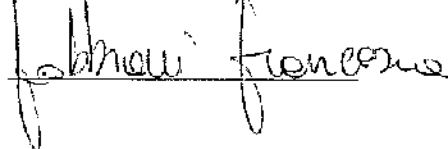
L'Assemblea inoltre delibera di conferire mandato al presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro su cui dibattere e deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 13,10, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

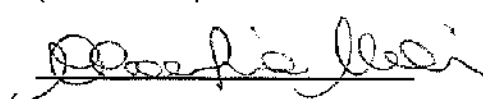
IL SEGRETARIO

(Fabbiani Francesca)



IL PRESIDENTE

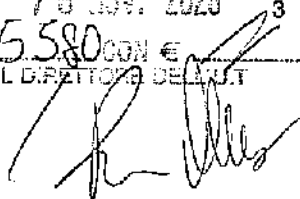
(Nasi Claudia)

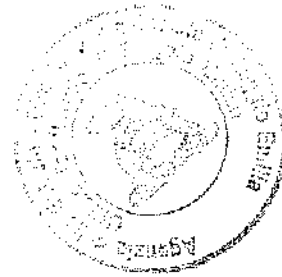


Si allega al presente verbale il nuovo Statuto Associativo adeguato alla normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG.	SERIE
IL 16 NOV. 2020	3
N. 5580	CON €
IL DIRETTORE DELL'UT	





STATUTO
dell'Associazione
"CASINA DEI BIMBI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

* * *

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "CASINA DEI BIMBI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" abbreviabile, ove consentito, in "CASINA DEI BIMBI ODV", in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

ART. 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è in Reggio Emilia, Via M. K. Gandhi n. 22. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire altre unità locali nelle quali svolgere le attività previste dal presente Statuto.

ART. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

ART. 4 - Scopo, finalità, attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001 e successive modificazioni, di cui alla lettera C) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera D) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera L) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

in particolare, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione potrà svolgere e realizzare le seguenti azioni:

- perseguire il fine della solidarietà civile, culturale, sociale, con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita a favore di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati e soprattutto di bambini ammalati o comunque in difficoltà e delle loro famiglie, per favorire la cultura e le opere della carità e della condivisione;
- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;
- assistenza ai bambini ammalati o in situazioni di difficoltà e ai loro familiari;
- sostegno alle famiglie che si trovino ad affrontare situazioni difficili, di emergenza;

- assistenza ai bambini ospitati in strutture ospedaliere e socio-assistenziali per offrire loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto morale;
- promozione di ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza intra ed extra ospedaliera dei bambini e/o adolescenti;
- sensibilizzazione di enti e di istituzioni per il potenziamento degli interventi appropriati di deospedalizzazione in età pediatrica ed adolescenziale;
- stimolo della ricerca scientifica sul miglioramento della qualità dell'assistenza socio - sanitaria per questa fascia di età;
- promozione, organizzazione, iniziative atte a migliorare la qualità della vita delle famiglie dei bambini e/o adolescenti con problemi di salute anche in contesti extra-domiciliari e/o extra-familiari;
- promozione dell'informazione sulle problematiche familiari connesse alla presenza di un figlio portatore di handicap, malattia cronica, grave e/o invalidante;
- promozione di rapporti con Istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere e con tutte le associazioni che si occupano di problemi della "famiglia", per partecipare alle attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di reciproco scambio informativo;
- promozione di iniziative solidaristiche e di sensibilizzazione in genere;
- organizzare convegni di formazione sul tema della malattia e del disagio infantile e adolescenziale;
- promuovere campagne di sensibilizzazione sulle tecniche non farmacologiche e sul tema del dolore;
- accompagnamento didattico costante al minore oncologico e/o cronico in collaborazione con l'ospedale e/o la scuola di riferimento;
- contrasto alla dispersione scolastica con interventi mirati con educatori, psicologi e psicoterapeuti;
- intervento sul disagio adolescenziale legato alla malattia;
- realizzazione di schede didattiche e/o teatrali sull'educazione delle emozioni;

- realizzazione e organizzazione di progetti mirati sulla povertà educativa e sul disagio infantile e adolescenziale;
- collaborare con i reparti di neuropsichiatria per disagi infantili e giovanili;
- organizzare e predisporre, nei reparti ospedalieri e nelle strutture sanitarie in genere dedicati ai bambini, la scelta e la collocazione degli arredi, con l'obiettivo di fornire al bambino ricoverato una migliore permanenza da un punto di vista psicologico e della tranquillità emotiva;
- nell'ambito del progetto "volontari in supporto a domicilio", supporto alle famiglie con minori oncologici e affetti da patologie croniche, supporto didattico al minore con DSA acquisito dalla malattia, accompagnamento delle famiglie "caregiver" con fragilità sociali e/o barriere linguistiche nella prenotazione e organizzazione di visite, esami e controlli periodici presso le oncoematologie di riferimento, incontri in piattaforma di educatori anche in caso di limitazioni Covid, presa in carico della famiglia;
- nell'ambito del progetto "volontari in emergenza", assistenza H24 in pediatria o pronto soccorso pediatrico, supporto alle famiglie dopo lunghi ricoveri, supporto al minore ricoverato senza la presenza del genitore, marsupio terapia in neonatologia, formazione dei volontari e tirocinanti universitari;
- nell'ambito del progetto "preparazione al prelievo del sangue", formazione del personale medico infermieristico, accoglienza nello spazio dedicato, preparazione al prelievo con tecniche non farmacologiche, accompagnamento durante il prelievo, contenimento dell'ansia del bambino e del genitore, accompagnamento al prelievo di bambini con bisogni speciali, ricerca universitaria sulle tecniche non farmacologiche;
- nell'ambito del progetto "preparazione all'intervento chirurgico", formazione del personale medico infermieristico, accoglienza nello spazio dedicato, preparazione all'intervento attraverso un percorso ludico, spiegazione dettagliata di tutti gli strumenti pre-operatori,

- preparazione di adolescenti, preparazione di minori disabili, consegna libro, personaggi cartonati, e materiale ai fini della preparazione;
- nell'ambito del progetto "preparazione endoscopia digestiva e risonanza magnetica", accoglienza dei minori in Day Hospital, accompagnamento in endoscopia dopo gli esami di routine, preparazione alla gastrocolonscopia e alla risonanza magnetica;
 - nell'ambito del progetto "attività ludica", accoglienza dei minori nella ludoteca del reparto di pediatria, attività ludica nella stanza di degenza, laboratori creativi in ludoteca, spettacoli teatrali in occasione di Reggionarra, letture in genere in tutti i reparti, donazione di kit ludici agli ospedali;
 - nell'ambito del progetto "attività in pronto soccorso", collaborazione con il personale di triage nell'accoglienza, nell'informazione e nell'orientamento rivolto ai familiari del bambino, supporto alle famiglie, attività ludica, individuazione e gestione del bisogno di assistenza mediante il gioco, ascolto e compagnia per alleviare situazioni d'ansia collegate alle prestazioni sanitarie;
 - nell'ambito del progetto "casinalab", accoglienza di bambini oncologici in mantenimento e affetti da patologie croniche e/o dei loro fratelli e/o sorelle, laboratori creativi, laboratori sulle emozioni, gruppo di auto mutuo aiuto, incontri di condivisione con i familiari, co-progettazione con figure chiave quali insegnanti, pediatri, educatori, psicologi, famiglie;
 - nell'ambito del progetto "casinalab in ospedale", incontri laboratoriali quotidiani, assistenza al pasto, incontri laboratoriali presso la nostra sede dopo le dimissioni dall'ospedale in accordo con il servizio di DCA, formazione per volontari, civilisti e tirocinanti universitari, incontri di supervisione con psicologi e psicoterapeuti;
 - nell'ambito del progetto "check point", attività di supporto alle postazioni di controllo degli accessi, tutela alla salute pubblica per prevenire il contagio Covid, attività di accoglienza e orientamento dell'utenza presso i reparti di degenza;

- servizio di ritiro di beni di prima necessità presso le famiglie di pazienti ricoverati Covid e consegna al punto ponte presso l'ospedale;
- nell'ambito del progetto "compagnia della casina", spettacoli teatrali in genere con finalità educative e sociali, narrazione di storie, promozione dell'Associazione e sensibilizzazione su temi delicati come l'inclusione, la malattia, la perdita, l'ospedalizzazione, la diversità e i disturbi del comportamento alimentare, formazione teatrali per i volontari;
- per il perseguimento delle proprie attività, l'Associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali, e collaborare con altri enti pubblici e privati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO TERZO

ASSOCIATI

ART. 5 - Ammissione associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e che sono mossi da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività associative con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'Associazione hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività associativa;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, secondo le modalità previste nello statuto;
- esercitare il diritto di voto in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che l'associato ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- cooperare al raggiungimento degli scopi associativi secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per decadenza o per decesso del socio e precisamente:

- a) l'associato può sempre recedere dall'Associazione, chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti dell'associato ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza dell'associato viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente sessanta giorni dall'invio del sollecito formale.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 - Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di legge);
- l'Organo di revisione (al verificarsi delle condizioni di legge).

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini della svolgimento della funzione.

ART. 9 - Assemblea Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione, risultanti da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche evidenziata in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

All'Assemblea compete di:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- d) nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sull'esclusione degli associati;
- g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento interno;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;
- l) deliberare in merito ai ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione all'Associazione.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o anche tramite e-mail, e affisso presso la sede associativa.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- amministrare l'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e curare i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri associativi di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- accogliere e rigettare le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

ART. 12 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso inoltre può esercitare, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione e/o su determinati affari.

ART. 13 - Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO QUINTO

RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

ART. 14 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;
- g) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi in materia.

ART. 15 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine e ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO SESTO

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - LIBRI ASSOCIATIVI

ART. 16 - Esercizio finanziario e bilancio annuale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti di informativa necessari ivi previsti.

ART. 18 - Libri associativi

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare, presso la sede legale, i libri associativi, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO SETTIMO

VOLONTARI

ART. 19 - Volontari

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato per il tramite dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO OTTAVO

LAVORATORI

ART. 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO NONO

CONVENZIONI

ART. 21 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono sottoscritte dal Presidente dell'Associazione, quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede associativa.

TITOLO DECIMO

SCIoglimento

ART. 22 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO UNDICESIMO

RINVIO

ART. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Reggio Emilia, 30 Ottobre 2020

per Il Consiglio Direttivo:

Il Presidente

(Nasi Claudia)



Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati tenutasi, in data 30 Ottobre 2020, presso la sede associativa in Reggio Emilia, Via M .K. Gandhi n. 22.

Registrazione Statuto Associativo esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

